

No all'utilizzo dell'autovelox se lede la privacy degli automobilisti

Con sentenza n. 8 del 4 gennaio 2022, il TAR della regione Veneto, ha accolto il ricorso di una società di servizi per le telecomunicazioni, contro un Comune, per una questione riguardante una gara di appalto, per l'installazione, noleggio e manutenzione di 24 postazioni omologate per il servizio di controllo elettronico. Nello specifico, detti macchinari, servivano per la rilevazione delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo e per l'accertamento dei limiti massimi di velocità. Alla suddetta gara, basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, partecipava anche un'altra società (ora controinteressata nel giudizio) che si era collocata al primo posto della graduatoria. Fra i vari motivi del ricorso al Tribunale amministrativo veneto, la ricorrente lamentava la non conformità del dispositivo offerto, secondo le specifiche stabilite dalla stazione appaltante e contestava i criteri che avevano attribuito i punteggi della graduatoria. Fra i vari motivi del ricorso al Tribunale amministrativo veneto, la ricorrente lamentava la non conformità del dispositivo offerto, secondo le specifiche stabilite dalla stazione appaltante e contestava i criteri che avevano attribuito i punteggi della graduatoria. Il ricorso viene accolto dal TAR regionale. La vicenda ruota tutta intorno anche alla tutela della privacy, in quanto veniva contestato che tali sistemi automatici di controllo di velocità e di infrazioni, non solo verificassero le violazioni, ma anche la validità della revisione e dell'assicurazione dell'auto, ledendo così il diritto di privacy dell'automobilista. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, ha anche recentemente sottolineato la questione del controllo di tipo indiscriminato, specificando che: «(...) in coerenza con le indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, possono essere trattati solo i dati dei veicoli di cui è stata accertata l'infrazione, ma non anche quelli dei veicoli solo potenzialmente in infrazione, come avverrebbe con un controllo massivo dei veicoli in transito (...)). Nel caso di specie, l'apparato offerto dall'aggiudicataria non risulterebbe compatibile con le caratteristiche offerte e pertanto non utilizzabile, in quanto carente di omologazione e perché il suo impiego comporterebbe l'illecita registrazione dei dati di tutti i veicoli in transito. Per questi motivi, il TAR della regione Veneto, accoglie il ricorso.

